

PC/PC

Spett.li **Comuni della Regione Emilia Romagna che adottano la tariffa corrispettivo puntuale TCP**

(come da elenco allegato, inviata via PEC)

Spett.li **Gestori del Servizio gestione Rifiuti dell'Emilia Romagna**

(come da elenco allegato, inviata via PEC)

E p.c.

Spett.le

**Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente**

Area rifiuti e bonifica siti contaminati  
Servizi Pubblici dell'Ambiente

c.a. Dott.sa Cristina Govoni

Invio via PEC

[servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: iter di approvazione della tariffa corrispettiva puntuale per l'anno 2022.**

Con la presente si intende informare i Comuni presso i quali è in vigore la tariffa corrispettiva puntuale (cd. TCP) che i Consigli Locali di ATERSIR, ottemperando alla legge regionale n. 23/2011 art. 8 c. 6 lett. d), stanno provvedendo alla *'definizione e approvazione delle tariffe all'utenza'* da approvare entro il 31 maggio ai sensi del D.L. n. 228/2021 art.3 c.5 *quinquies* come modificato dall'art. 43 , comma 11 del DL 17/05/2022 n. 50.



Come noto, sulla materia intervengono e si sovrappongono leggi statali, di diversa matrice, legge regionale, interpretazioni e commenti di fonte ministeriale e di fonte ANCI, giurisprudenza (si veda ad esempio C. Cass. S. U., 29 aprile 2021, n. 11290). Non può essere certo la nostra Agenzia a sciogliere i nodi e decidere quali posizioni prevalgano. L'unica cosa che è possibile fare è quindi quella di suggerire, prudentemente e a buon senso, che anche i Comuni approvino le tariffe TCP entro il 31 maggio, come ha fatto la scrivente nei propri Consigli Locali, sulla base di specifico e chiaro adempimento.

In tale quadro non ancora definitivamente chiarito, si legge, da ultimo che la Corte di Cassazione, sezioni unite, 29 aprile 2021, n. 11290, ha qualificato la tariffa corrispettiva come un'entrata di natura patrimoniale, sicché la competenza all'approvazione delle tariffe sarebbe in capo alla Giunta Comunale, non operando la deroga, prevista dall'art. 1, comma 683, legge 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, ma non della tariffa corrispettiva, di cui al comma 668 della medesima L. 147/2013. La competenza dei Consigli comunali rimarrebbe certamente solo per le delibere di natura regolamentare riguardanti l'approvazione di riduzioni della tariffa: in tal caso, le delibere consiliari non necessiterebbero del parere dell'organo di revisione, in quanto tale parere - per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), d.lgs. 267/2000 - è richiesto solo per i regolamenti di applicazione dei tributi comunali, e non per quelli afferenti ad entrate di natura patrimoniale. Questa è la lettura che è stata fatta e che vi consegniamo per condivisione di informazioni, lasciando comunque ai vostri organi le valutazioni più appropriate per competenza.

Con lo stesso intento si riporta inoltre che:

- coerentemente con i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, il Dipartimento delle finanze, circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, rileva che gli atti concernenti la tariffa di cui al comma 668, legge 147/2013, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, d.l. 201/2011, sebbene in caso di trasmissione le delibere sono comunque oggetto di pubblicazione;
- l'art. 52, d.lgs. 446/1997, prevede il potere di impugnativa da parte del Ministero delle finanze solo con riferimento alle delibere tributarie.

L'Agenzia, da parte sua, ha adempiuto ai propri obblighi discendenti dalla citata LR 23/2011, e, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, auspica che possa definirsi quanto prima un quadro di minore incertezza e maggiore tempestività per evitare di trovarsi ogni anno in queste circostanze che creano enormi difficoltà per tutti; difficoltà che vanno ad



aggiungersi a quelle già presenti nella oltremodo complessa costruzione dei Piani Economico-Finanziari del servizio gestione rifiuti in oggetto.

Distinti saluti.

*Allegato: Comuni e gestori dell'Emilia Romagna che adottano la tariffa corrispettivo puntuale*

Il responsabile  
Area servizio gestione rifiuti  
*Paolo Carini*

### Comuni dell'Emilia Romagna che adottano la tariffa corrispettivo puntuale

Provincia	Comune	gestore
PR	Felino	IREN
RE	Campagnola	IREN
RE	Reggio Emilia	IREN
RE	Rubiera	IREN
RE	Scandiano	IREN
FE	Ferrara	HERA
FE	Codigoro	Clara
FE	Copparo	Clara
FE	Comacchio	Clara
FE	Fiscaglia	Clara
FE	Goro	Clara
FE	Jolanda di Savoia	Clara
FE	Lagosanto	Clara
FE	Masi Torello	Clara
FE	Mesola	Clara
FE	Ostellato	Clara
FE	Porto Maggiore	Clara
FE	Voghiera	Clara
FE	Riva del Po	Clara
FE	Tresignana	Clara
FE	Bondeno	Clara
FE	Cento	Clara
FE	Poggio Renatico	Clara
FE	Terre del Reno	Clara
FE	Vigarano Mainarda	Clara
BO	Anzola dell'Emilia	Geovest
MO	Nonantola	Geovest
MO	Finale dell'Emilia	Geovest
MO	Ravarino	Geovest
MO	Carpi	Aimag
MO	Novi di Modena	Aimag
MO	Soliera	Aimag
MO	Camposanto	Aimag
MO	Cavezzo	Aimag
MO	Concordia sulla Secchia	Aimag
MO	Medolla	Aimag

MO	Mirandola	Aimag
MO	San Felice sul Panaro	Aimag
MO	San Possidonio	Aimag
MO	San Prospero	Aimag
MO	Bastiglia	HERA
MO	Bomporto	HERA
MO	Castelfranco dell'Emilia	HERA
MO	Guiglia	HERA
MO	San Cesario sul Panaro	HERA
MO	Marano sul Panaro	HERA
MO	Spilamberto	HERA
MO	Vignola	HERA
BO	San Giovanni in Persiceto	Geovest
BO	Sant'Agata Bolognese	Geovest
BO	Calderara di Reno	Geovest
BO	Crevalcore	Geovest
BO	Budrio	HERA
BO	Monte San Pietro	HERA
BO	Dozza	HERA
BO	Mordano	HERA
FC	Bertinoro	ALEA Ambiente
FC	Castrocaro Terme	ALEA Ambiente
FC	Civitella	ALEA Ambiente
FC	Dovadola	ALEA Ambiente
FC	Forlì	ALEA Ambiente
FC	Forlimpopoli	ALEA Ambiente
FC	Galeata	ALEA Ambiente
FC	Meldola	ALEA Ambiente
FC	Modigliana	ALEA Ambiente
FC	Portico e San Benedetto	ALEA Ambiente
FC	Predappio	ALEA Ambiente
FC	Rocca San Casciano	ALEA Ambiente
FC	Tredozio	ALEA Ambiente
RN	Cattolica	HERA
RN	Coriano	HERA
RN	Misano Adriatico	HERA
RN	Morciano di Romagna	HERA
RN	San Giovanni in Marignano	HERA